

Numero 02682/2016 e data 21/12/2016



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 23 novembre 2016

NUMERO AFFARE 01411/2016

OGGETTO:

Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Salvatore ERRICO, nato a Potenza il 5 febbraio 1967 e residente ad Imperia, contro la deliberazione del 23 luglio 2015 con la quale la commissione per il personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato ha respinto il suo ricorso gerarchico contro i rapporti informativi relativi agli anni 2012-2013.

LA SEZIONE

Vista la relazione 16 giugno 2016 prot. n. 333-A/U.C./2836/R.I., con la quale il Ministero dell'interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, presentato al Ministero il 3 febbraio 2016;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gabriele Carlotti.

Premesso.

Con il ricorso in esame il sostituto commissario della Polizia Salvatore Errico, ha impugnato i rapporti informativi relativi agli anni 2012-2013. Al ricorrente, in servizio presso la questura di Imperia, nel rapporto informativo per l'anno 2012 era stato attribuito il giudizio complessivo di "ottimo" con punti 60, inferiore rispetto a quello dell'anno precedente, nel quale egli aveva riportato la valutazione di "ottimo" con punti 62; nel rapporto informativo del 2013 fu confermato il medesimo punteggio di 60. Il signor Errico si lamenta, dunque, del peggioramento, rispetto al rapporto informativo del 2011, consistito nella mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo di 2 punti. Avverso i suddetti rapporti informativi il ricorrente ha proposto un ricorso gerarchico al Capo della Polizia, che la commissione per il personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato ha respinto con la deliberazione impugnata condividendo le controdeduzioni del questore e confermando i giudizi complessivi di "ottimo" con punti 60, per gli anni 2012 e 2013.

2.) L'impugnazione poggia sui seguenti motivi:

I.) violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241; motivazione meramente apparente: il ricorrente censura la motivazione della commissione perché limitata all'acritico recepimento delle controdeduzioni del questore di Imperia e consistente in espressioni stereotipate che nulla specificano in ordine ai motivi dedotti dal ricorrente sul punto del mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo di cui all'art. 63 del decreto del presidente della repubblica 24 aprile 1982 n. 335/1982; la commissione non avrebbe tenuto conto, in particolare, delle contestazioni della valutazione del questore fondate su dati fattuali (come il numero delle presenze in servizio);

II.) violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria: il signor Errico sostiene che un primo profilo di illegittimità della delibera

della commissione riguarda l'anno 2012 (poi riverberatosi sul rapporto informativo per l'anno successivo), laddove non è stata presa in considerazione la circostanza dell'avvenuto svolgimento, da parte del ricorrente, di numerosi, ulteriori incarichi (funzionario reperibile provinciale, coadiutore o responsabile nei servizi di ordine pubblico, componente delle commissioni paritetiche, collaboratore per l'organizzazione della festa annuale della Polizia), oltre alla gravosa mansione di vice-dirigente dell'ufficio del personale (unica attività che il questore di Imperia avrebbe ritenuto meritevole di valutazione); in particolare, il ricorrente deduce che quest'ultima attività, prevista normativamente dall'art. 31-quater, comma 6, del d.P.R. n. 335/1982 per gli ispettori superiori sostituiti commissari in caso di assenza di funzionari preposti all'ufficio, e che dovrebbe essere sancita formalmente con un decreto del Capo della Polizia (mai emesso), è stata svolta di fatto, e pertanto l'Amministrazione avrebbe dovuto apprezzarla ai fini della valutazione delle *“straordinarie capacità nell'espletamento di compiti di notevole impegno”*;

III.) eccesso di potere del decreto per difetto d'istruttoria: soggiunge il signor Errico che, nella motivazione della delibera, la commissione ha inserito affermazioni che non troverano riscontro nelle controdeduzioni del questore, pur attribuendo le ridette affermazioni a quest'ultimo; erroneamente il questore avrebbe ritenuto che la situazione lavorativa esposta dal ricorrente fosse da riferirsi ad anni precedenti e non anche che essa si fosse protratta per il 2012 e il 2013;

IV.) violazione di potere e contraddittorietà dei rapporti informativi per omessa comparazione con i precedenti rapporti: il ricorrente, pur nella consapevolezza dell'orientamento giurisprudenziale circa la discrezionalità dell'amministrazione in ordine all'attribuzione del punteggio aggiuntivo e sul principio dell'annualità della valutazione, non condivide la valutazione

espressa nei suoi confronti perché si sarebbe considerata in maniera atomistica l'attività da lui svolta, non essendosi apprezzata la continuità di essa con l'attività in precedenza già valutata dal superiore gerarchico con l'attribuzione del punteggio aggiuntivo reclamato; sostiene il ricorrente che l'abbassamento della sua valutazione non è stato motivato; ritiene, inoltre, che vi sia un'incongruenza temporale tra la compilazione del rapporto informativo 2013 (avvenuta prima di quello del 2012), in quanto le giustificazioni addotte dal questore smentiscono il principio dell'irrilevanza delle valutazioni riferite agli anni precedenti (c.d. principio di annualità);

V.) eccesso di potere per carenza d' istruttoria e motivazione contraddittoria: il signor Errico censura le controdeduzioni del questore (recepite dalla commissione), il quale avrebbe ritenuto di non attribuire i punteggi aggiuntivi sull'assunto che il ricorrente non ha dimostrato, negli anni 2012-2013, doti e capacità richieste per vedersi attribuire detti punteggi, posto che, nel corso dell'avvicendamento di tre funzionari alla guida dell'ufficio, il signor Errico non avrebbe prestato una collaborazione piena ed efficace; secondo il ricorrente quest'affermazione non è supportata da alcun riscontro documentale ed è anche in contraddizione con i numerosi incarichi assegnatigli formalmente (componente della commissione paritetica provinciale, responsabile del servizio di ordine pubblico, ispettore supplente presso la Sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Imperia, ecc.);

VI.) violazione e falsa applicazione dell'art. 63 del d.P.R. n. 335/1982 e del decreto ministeriale 6 maggio 1996; la nozione del tempo effettivamente dedicato all'attività lavorativa: il ricorrente censura reiteratamente le controdeduzioni del questore per non aver riconosciuto il punteggio aggiuntivo sulla base del dato concernente le presenze e le assenze dal servizio, come presupposto di causa-effetto incidente sulla valutazione finale; al riguardo sostiene che il dipendente, una volta raggiunto il periodo

minimo di servizio per la valutazione (ossia il minimo tre mesi nel corso dell'anno solare, come previsto dall'art. 53 del d.P.R. n. 3/1957), dovrebbe essere valutato in ragione delle qualità e dei risultati ottenuti e non del tempo effettivamente dedicato all'attività lavorativa;

VII.) violazione di legge e falsa motivazione per travisamento di fatto: il signor Errico contesta i dati numerici indicati dal questore relativi alle sue assenze dal servizio, ritenendo rilevante tale errore ai fini della valutazione espressa;

VIII.) falsa motivazione per travisamento di fatto: la motivazione offerta dal questore poggia su un dato palesemente erroneo, essendosi sostenuto che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa, nell'anno 2012, per 153 giorni e, per l'anno 2013, per 126 giorni; mentre, da documentazione acquisita presso la questura di Imperia sarebbe emerso come il ricorrente avesse prestato servizio per 187 giornate nel 2012 e per 192 giornate nel 2013;

IX.) violazione di legge e falsa motivazione per travisamento di fatto: relativamente, poi, al rapporto informativo del 2013 il ricorrente censura, infine, la circostanza che sia stato redatto con pochi giorni di anticipo rispetto al rapporto informativo 2012, e non ritiene condivisibili le giustificazioni addotte dal questore in merito.

Il Ministero propende per il rigetto del ricorso.

Considerato.

4.) Ai fini dell'espressione del parere richiesto giova osservare che l'art. 63, primo e secondo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, così dispone: *"L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui ai successivi articoli, può, con adeguata motivazione, variare in più o in meno, nei limiti indicati all'ultimo comma del precedente articolo, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio. Ha altresì facoltà di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato un punteggio massimo previsto per ciascun elemento"*.

Gli elementi di giudizio oggetto di valutazione sono quelli descritti all'art. 62 (competenza professionale; capacità di risoluzione; capacità organizzativa; qualità dell'attività svolta; altri elementi di giudizio).

La disposizione disciplina l'attribuzione di punteggi aggiuntivi a funzionari (già valutati) di elevatissimo profilo, in quanto hanno già raggiunto il massimo punteggio per ciascuna delle voci del rapporto informativo, e la determinazione dei criteri è operazione complessa, trattandosi di distinguere (nel senso dell'attribuzione, ovvero della negazione, solo ad alcuni e non già a tutti) tra i vari livelli dell'eccellenza.

Al riguardo questo Consiglio ha avuto modo di affermare (sez. VI, 2 marzo 2011 n. 1301) che, in merito all'attribuzione del punteggio aggiuntivo, l'Amministrazione gode di latissima discrezionalità. L'attribuzione di un tale ulteriore punteggio, infatti, dipende non solo dalle immutate capacità professionali e morali del dipendente, ma anche da elementi estranei alla sua sfera soggettiva, e poggianti sulla difficoltà, pericolosità, problematicità degl'incarichi affidatigli che egli abbia disimpegnato con il massimo di diligenza. In ogni caso, ferma restando l'autonomia delle varie valutazioni annuali, la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo non comporta alcun "giudizio peggiorativo"; anzi, l'attribuzione o la non attribuzione dei 2 punti ulteriori postulano, comunque, il mancato mutamento del giudizio massimo (ottimo). Non si è, dunque, in presenza di un peggioramento della pregressa valutazione. Inoltre, dalla natura eccezionale di quest'attribuzione discende l'esattezza dell'affermazione secondo cui una stringente motivazione semmai dovrebbe imporsi unicamente in ipotesi di attribuzione del predetto punteggio e non già nella ordinaria fattispecie, in cui esso non viene accordato.

5.) Muovendo dal ricostruito quadro dei principi e una volta calati questi ultimi nel caso di specie, si palesa l'infondatezza del ricorso. Ed invero, i superiori rilievi conducono al rigetto dei motivi secondo, quarto, quinto e

sesto. Con specifico riferimento, poi, al secondo motivo occorre rilevare che nel “Frontespizio” dei due rapporti informativi si dà conto, ancorché sinteticamente, degl’incarichi svolti dal ricorrente. In ogni caso, il Ministero ha condivisibilmente osservato che la mole di attività svolta può costituire il presupposto di una valutazione quantitativa, ma non prova la qualità del lavoro prestato né la piena collaborazione che il revisore ha ritenuto mancante. Né, d’altra parte, l’aver svolto la propria attività in condizioni difficoltose quale quelle descritte nel ricorso, stante l’avvicendamento dei dirigenti, dimostra lo straordinario apporto richiesto per la concessione del punteggio aggiuntivo.

6.) La motivazione della commissione non è “apparente”; semmai essa si presenta succinta, ma sufficiente e in grado di far comprendere quale sia stato il percorso logico-giuridico seguito; anzi, essa in parte reca considerazioni autonome rispetto a quelle spiegate dal questore di Imperia (circostanza che, di per sé, non è indice d’illegittimità, a differenza di quanto ritiene il ricorrente). Debbono essere respinti, dunque, anche il primo e il terzo motivo.

7.) Nemmeno sono meritevoli di accoglimento il settimo e l’ottavo mezzo di gravame, posto che l’eventuale non corrispondenza (peraltro non compiutamente dimostrata) tra i giorni servizio indicati dal questore e quelli effettivamente prestati dal ricorrente, quand’anche in ipotesi sussistesse, non inciderebbe sulla legittimità del giudizio espresso dal questore e confermato dalla Commissione, dal momento che – si ribadisce – l’attribuzione del punteggio aggiuntivo di una o due unità (come espressamente indicato al comma 2 dell’art. 63 del d.P.R. n. 335/1982) è una mera facoltà concessa al compilatore, che la propone all’organo competente e che quest’ultimo può disattendere, anche senza motivazione. Viepiù, nel caso del signor Errico, non si è in presenza di un’oscillazione in negativo della sua valutazione.

8.) Infine, in ordine al nono motivo, va osservato che l'anticipazione della compilazione del rapporto per il 2013 rispetto a quello del 2012 non costituisce, in sé, indice di eccesso di potere, stante il ricordato principio di autonomia delle valutazioni espresse per le singole annualità.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE
Gabriele Carlotti

IL PRESIDENTE
Raffaele Carboni

IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli